

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Ambientali
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento



CAPITOLATO GENERALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DI CUI ALL’ 117 DEL D.LGS. N. 42/2004 (SERVIZI DI BIGLIETTERIA E DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITÀ) DEI SITI CULTURALI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO.

1. INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Generale disciplina, per gli aspetti tecnici, l'affidamento in Concessione della gestione del servizio di biglietteria in favore dei siti del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 3 e 176 del d.lgs. 36/2023. La presente procedura si svolge inoltre ai sensi dell'art. 107, comma 3, Dlgs. 36/2023 per i siti sotto riportati.

AGRIGENTO

- 1.1 Parco Archeologico Valle dei Templi
- 1.2 Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo
- 1.3 Museo Casa Natale Luigi Pirandello

In particolar modo i servizi museali richiesti sono i seguenti:

- Servizi di vendita
- Servizi di accoglienza e assistenza alla visita
- Servizi di biglietteria

Il Capitolato Generale è unico e i vari servizi e all'occorrenza viene specificata la necessità particolare per il singolo sito.

Si riporta di seguito la documentazione di gara utile per la comprensione dei servizi richiesti.

Del presente Capitolato fanno parte gli Allegati tecnici di seguito elencati:

Allegato a: Dati storici di fruizione;

Allegato b: Planimetrie e mappe;

Allegato c: PEF – Piano Economico e Finanziario;

Allegato d: Abaco della cartellonistica);

2. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Il Concessionario si obbliga, nella più ampia e valida forma, a fornire all'Amministrazione, come meglio descritto nei successivi punti del presente Capitolato e nel resto della documentazione di gara, tenendo presente che, ove non specificatamente indicato, tutti gli oneri si intendono a carico del Concessionario e devono ritenersi compresi nell'importo complessivo offerto nell'offerta economica.

Compito del Concessionario è quello di garantire la regolarità e continuità dei servizi nel rispetto di tutte le normative interessate, come di seguito elencate seppur a carattere non esaustivo.

Alla presente procedura ed al successivo contratto si applicherà pertanto la seguente normativa:

- R.D. n. 827/1924;
- D.M. n. 507 del 11 dicembre 1997 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 120 del 2020;
- Legge n. 108 del 2021;
- Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto compatibile e nelle parti ancora vigenti;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in quanto applicabile;
- D.M. 25 luglio 2011;
- D.P.R. 445/2000;
- Legge n. 137 del 6 luglio 2002,
- Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007;
- D.L. n. 91 del 8/8/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 112 del 7/10/2013;
- Ogni altro eventuale riferimento normativo riportato nel presente Capitolato e nel resto della documentazione di gara tutta.

Si dovranno altresì osservare le seguenti disposizioni normative sia statali sia regionali, vigente in materia di:

- Prevenzione della criminalità mafiosa

- Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- Assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- Sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- Smaltimento dei rifiuti prodotti;
- Prevenzione incendi;
- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Si applicheranno inoltre le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché delle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara.

Il Parco mantiene l'assoluto e insindacabile potere di *governance* e controllo sul servizio di biglietteria, ovvero, in via esemplificativa ma non esaustiva: sulla definizione dei prezzi dei titoli, sulle riduzioni e politiche di promozione, sulle tempistiche di vendita, sull'aumento o riduzione delle disponibilità di ingressi del pubblico.

Per quanto riguarda la gestione delle gratuità si dovrà fare riferimento alle disposizioni emanate dal Parco.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Stazione Appaltante, di seguito denominata "*Concedente*", affida in Concessione al *Concessionario* (detto anche fornitore) i servizi museali, come meglio descritti negli articoli successivi, a fronte di un Aggio riconosciuto al Concessionario e del pagamento alle Amministrazioni di corrispettivi economici (*Royalty* e *Canone*), come meglio descritto nei paragrafi successivi e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

La Concessione prevede l'esecuzione da parte del Concessionario delle seguenti attività, suddivise funzionalmente in quattro principali tipologie e facenti parte dei c.d. servizi museali:

- Servizi di vendita (punti vendita fisici, sia interni sia al di fuori dei musei, vendite online);
- Servizi di accoglienza (orientamento dei visitatori, punto informazioni)
- Servizi di assistenza alla visita
- Servizi di biglietteria (vendita biglietti tramite biglietteria fisica e off-site, prenotazioni, call center off-site, canali di vendita).

Le suddette attività dovranno essere erogate presso la Valle dei templi Ingresso Porta V e Ingresso Giunone, Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo e Casa Natale Luigi Pirandello;

Si specifica che tutto quanto indicato nei paragrafi del presente Capitolato è da intendersi riferito a tutte le strutture museali coinvolte nella Concessione, salvo le precisazioni che eventualmente verranno indicate nella descrizione dei vari servizi e valide solo per le strutture specificate.

Oltre ai servizi sopraelencati si richiede altresì al Concessionario lo svolgimento, a proprie spese, di tutte le attività agli stessi propedeutici e complementari, quali ad esempio la fornitura di tutti gli arredi necessari, il relativo servizio di pulizia e manutenzione ordinaria, la custodia delle attrezzature strumentali e di tutto quanto necessario per l'espletamento dei servizi che dovranno essere mantenuti in modo da garantire permanentemente il decoro complessivo dei luoghi coinvolti.

Le apparecchiature informatiche e fiscali sono a carico del Concessionario e il sistema di biglietteria dovrà essere omologato dall'Agenzia delle Entrate, nonché risultare pienamente conforme e rispondente alla normativa fiscale vigente in materia.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, nello Schema di Concessione e in rispetto di quanto indicato in Offerta Tecnica, il Concessionario può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno. La loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali delle Amministrazioni in relazione al tipo ed entità degli interventi. Sarà facoltà delle Amministrazioni effettuare verifiche di conformità dei servizi oggetto della Concessione, rispetto a quanto previsto nei Capitolati Generale e Speciale, nel contratto di Concessione e di quanto dichiarato dal Concessionario in Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali e/o eventuale risoluzione del contratto.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I locali ove saranno principalmente svolti i servizi richiesti sono situati all'interno degli spazi afferenti alle zone limitrofe alle biglietterie della Valle dei Templi, al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo e alla Casa Natale Luigi Pirandello.

Alla data di redazione del presente Capitolato le sedi sono le seguenti:

4.1 Valle dei Templi

- 1) Ingresso Porta V
- 2) Ingresso Giunone

4.2 Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo

- 1) Ingresso Museo

4.3 Museo Casa Natale Luigi Pirandello

- 1) Casa Natale Luigi Pirandello

Il Concessionario sin da subito accetta che le sedi oggetto del servizio potrebbero variare nel corso della durata della Concessione senza che questo costituisca motivazione sufficiente alla risoluzione del contratto, né alla richiesta di indennizzi a qualunque titolo.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA TECNICA

La durata del servizio decorrerà dopo la firma del contratto, dalla data del verbale di consegna delle aree per un periodo di 4 anni (48 mesi) non rinnovabili.

Si precisa che trova applicazione l'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Sono previste clausole di revisione dei prezzi

La comunicazione al Concessionario per l'avvio della proroga dovrà essere inviata via PEC almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale.

Alla scadenza o cessazione della Concessione, qualora lo stato di conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili affidati per lo svolgimento dei servizi richiesti (che siano o meno stati oggetto di miglioria) renda tali beni non immediatamente utilizzabili allo scopo per il quale sono destinati, le Amministrazioni, previa predisposizione di apposito verbale, avranno la facoltà di escutere dalla garanzia gli importi necessari alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento, la manutenzione o il rifacimento dei beni dati in Concessione, al fine di renderli nuovamente idonei allo scopo a cui sono destinati; in caso di incapienza della garanzia la parte residuale dovrà essere saldata dal Concessionario entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data del Verbale.

6. QUINTO D'OBBLIGO

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Concessionario l'esecuzione dei servizi in oggetto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione pertanto potrà apportare modifiche al contratto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "quinto d'obbligo").

7. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione prevista dal bando è complessivamente pari a € 31.920.000,00 (28.800.000,00 Euro per servizi di biglietteria e 3.120.000,00 Euro per servizi editoriali, gestione punti vendita e accoglienza), per una durata di 4 anni. La presente concessione prevede l'affidamento dei servizi museali presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, come descritto nel Progetto.

La presente concessione prevede l'affidamento dei servizi museali presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, come descritto nel Progetto.

La concessione sarà unica, i concorrenti pena esclusione devono partecipare ad entrambi i servizi;

Il PEF del Concessionario sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate dall'art. 177 del D.Lgs. 36/2023.

8. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE E RAPPORTI ECONOMICI

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

di Euro 7.200.000,00 (Euro settemilioniduecentomila,00) annui da moltiplicarsi per la durata della concessione (4 anni) per un importo complessivo pari a Euro 28.800.000,00 (Euro ventottomilionioctocentomila,00).

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 il valore della concessione è stato quantificato attraverso la stima del potenziale incasso derivante dalla vendita dei titoli di accesso e dei servizi di assistenza alla visita, generato dal concessionario per tutta la durata della concessione. Nello specifico è stata condotta un'analisi di mercato sui servizi oggetto della concessione, studiandone il potenziale utilizzo da parte del pubblico del Parco e il relativo tasso di crescita, tenendo in considerazione, per ogni servizio, il tasso di utilizzo e la spesa media (scontrino medio, politica di pricing, etc.). Tali razionali di calcolo sono stati determinati sulla base delle indicazioni stimate dall'Amministrazione e dei dati storici del Parco.

Gli importi a base d'asta sono di seguito riportati:

- Aggio, corrispondente a un valore percentuale del monte incassi derivante dalla vendita dei titoli di accesso che sarà riconosciuto al Concessionario. La base d'asta soggetta a ribasso è fissata al **20 %**;
- Canone di concessione annuo pari a Euro **150.000,00** (Euro centocinquantamila/00), soggetto a rialzo;

SERVIZI EDITORIALI, GESTIONE PUNTI VENDITA E ACCOGLIENZA

di Euro **780.000,00** (Euro settecentoottantamila,00) annui da moltiplicarsi per la durata della concessione (4 anni) per un importo complessivo pari a Euro 3.120.000,00 (Euro tremilioncentoventimila,00), IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023 il valore della concessione è stato quantificato attraverso la stima del fatturato totale, al netto dell'IVA, generato dal concessionario per tutta la durata della concessione e quindi attraverso la stima del potenziale incasso derivante dalla vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica delle librerie fisiche e online. Nello specifico è stata condotta un'analisi di mercato sui servizi oggetto della concessione, studiandone il potenziale utilizzo da parte del pubblico del Parco e il relativo tasso di crescita, tenendo in considerazione il tasso di utilizzo e la spesa media (scontrino medio). Tali razionali di calcolo sono stati determinati sulla base delle indicazioni stimate dall'Amministrazione e dei dati storici.

Gli importi a base d'asta sono di seguito riportati:

- Canone di concessione annuo pari a Euro **60.000,00** (Euro ottantamila/00), soggetto a rialzo;
- Royalty, corrispondente a un valore percentuale applicato sui ricavi annui derivanti dalla vendita dei servizi di assistenza alla visita al netto di IVA. La base d'asta soggetta a rialzo è fissata al 10%.
- Royalty, corrispondente a un valore percentuale applicato sui ricavi annui derivanti dalla vendita dei prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica delle librerie fisiche e online al netto di IVA. La base d'asta soggetta a rialzo è fissata al 10%.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano:

- Aggio superiore alla percentuale a base d'asta (per il solo lotto 1);
- Canone di concessione inferiore all'importo a base d'asta;
- Royalty inferiore alla percentuale a base d'asta.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, per i servizi è pari a € 720.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.

La concessione non prevede alcuna quota di finanziamento pubblico.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs 36/2023 l'importo posto a base del singolo servizio comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato:

- per il servizio di biglietteria pari ad € 5.115.789,47 calcolati per i servizi di biglietteria, call center sulla base dei seguenti elementi:
 - gli orari di apertura dei servizi (corrispondenti agli orari di apertura dei siti del Parco per la maggior parte dei servizi e ad orari particolari per alcune tipologie di servizi, quali ad esempio le aperture serali);
 - le figure professionali necessarie, in accordo con le specificità dei servizi;
 - i CCNL in vigore e applicati per i servizi di riferimento ed i relativi scatti di anzianità;
 - Il costo orario degli operatori del call center.
- per i servizi editoriali, gestione punti vendita e accoglienza pari a € 554.210,53 calcolati per distribuzione delle audio/videoguide e radioguide, informazioni e accoglienza (incluso personale di "accompagnamento" e personale del Kinderheim) i servizi di bookshop sulla base dei seguenti elementi:
 - gli orari di apertura dei servizi (corrispondenti agli orari di apertura dei siti del Parco);
 - le figure professionali necessarie, in accordo con le specificità dei servizi;
 - i CCNL in vigore e applicati per i servizi di riferimento ed i relativi scatti di anzianità.

Gli importi a base di gara (canone, royalty e aggio) sono stati determinati a seguito di un'analisi costi/ricavi per il periodo di durata della Concessione (cfr. Allegato 3 al Capitolato Speciale,).

Il Concessionario, in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara, si obbliga a versare alle Amministrazioni i Canoni e le *Royalties* secondo le modalità di seguito specificate.

Il Concessionario incassa gli introiti derivanti da:

- Vendita dei titoli d'accesso che riversa interamente alle Amministrazioni - nei tempi e nei modi disciplinati al successivo par. 8.1- le quale poi corrisponderanno l'Aggio;
- Vendita dei prodotti del bookshop (punti vendita fisici, sia interni sia al di fuori dei musei, vendite online) che trattiene al netto delle *Royalties* da versare all'Amministrazione;
- Noleggio dei prodotti di audioguide/radioguide che trattiene al netto delle *Royalties* da versare alle Amministrazioni;
- Donazioni che riversa interamente alle Amministrazioni senza diritto ad Aggio.

Il Concessionario dovrà versare gli incassi derivanti dalla vendita dei titoli d'accesso, di cui al punto a), sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla Concessione.

Nell'ipotesi di vendita in una transazione unica dei prodotti del bookshop e di titoli di accesso, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti dovranno essere incassati dal Concessionario sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla Concessione.

Il conto corrente dedicato è acceso dal Concessionario in nome proprio; il Concessionario, contestualmente all'apertura, rilascia, a favore del soggetto a tal uopo indicato da ciascuna Amministrazione, procura notarile irrevocabile per la consultazione in forma diretta di tale conto dedicato; a tale scopo, il Concessionario fornisce le credenziali che consentono l'accesso per la consultazione online del conto corrente dedicato.

Si specifica inoltre che la convenzione con l'istituto di credito inerente per i pagamenti elettronici (POS) dovrà prevedere l'afflusso del denaro esclusivamente verso il conto corrente dedicato.

Il Concessionario dovrà versare sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla presente Concessione.

Gli interessi maturati sul conto corrente sono di competenza del Concessionario.

I costi di gestione del conto corrente e le commissioni relative ai pagamenti elettronici (carte di credito, di debito, bonifici bancari, etc.) sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna all'atto dell'affidamento della Concessione, in caso di svolgimento di altra attività, a tenere per l'attività svolta a seguito della presente Concessione, la contabilità separata dalle altre che già svolge o che svolgerà durante il periodo oggetto della Concessione, ai sensi dell'art. 36 commi 2, 3 e 4 del DPR 633/72. Nel caso in cui non sia fiscalmente possibile separare la contabilità oggetto di questa Concessione da tutte le altre, il Concessionario si impegna a sue spese a far certificare i ricavi ottenuti, dalla attività in Concessione, ad un professionista iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Nell'ipotesi di non applicabilità fiscale della contabilità separata per l'attività oggetto della Concessione, oltre ai riepiloghi trimestrali firmati dal Legale Rappresentante, il Concessionario invierà i riepiloghi mensili certificati da un professionista iscritto al registro dei revisori legali dei conti. Anche al di fuori delle scadenze programmate, le Amministrazioni avranno sempre la facoltà di richiedere l'esibizione e/o la consegna di copia di documenti, comunicazioni e quant'altro al tal proposito necessario. Il Concessionario è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni degli importi da corrispondere, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure di siti museali e/o a riduzioni di orari di ingresso a qualsivoglia titolo disposte dalle Amministrazioni, dalle rispettive Amministrazioni vigilanti ovvero dalle Autorità competenti.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi, assemblee sindacali o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti delle Amministrazioni o da soggetti terzi fornitori di servizi per le Amministrazioni.

8.1 Retrocessione incassi di biglietteria e rimborsi

Il Concessionario retrocede a ciascuna Amministrazione le somme derivanti dalla vendita dei titoli d'accesso come definiti al precedente paragrafo 8 e ha diritto, a titolo di corrispettivo, ad un Aggio corrispondente ad una percentuale sul monte incassi della vendita dei biglietti; tale percentuale corrisponde al valore indicato nel Disciplinare di gara ribassato in sede di offerta.

La retrocessione degli incassi di biglietteria è dovuta a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto. Il Concessionario agirà come Agente Contabile per conto delle Amministrazioni con predisposizione del Conto Giudiziale, conformemente alla normativa di settore e in particolare agli artt. 178 e 610 del R.D. n. 827/1924.

Non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della materiale registrazione degli incassi, anche con riferimento ai biglietti non nominativi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario versa l'ammontare degli incassi.

Al termine delle operazioni di verifica da parte delle Amministrazioni e comunque entro il quinto giorno del mese successivo cui si riferiscono gli incassi, ciascuna Amministrazione verserà il corrispondente Aggio al Concessionario sul conto corrente dedicato alla Concessione per ciascuna Amministrazione. **Prima del pagamento dell'Aggio, il Concessionario dovrà fornire il prospetto di riconciliazione che evidenzia quanto incassato a titolo di biglietti non nominativi e a titolo di biglietti nominativi.**

Contestualmente al versamento, il Concessionario dovrà presentare una nota riassuntiva, con l'indicazione dell'importo versato.

La nota riassuntiva, in formato elettronico prodotta dal sistema di biglietteria equivalente a certificazione fiscale, dovrà contenere il dettaglio dei titoli emessi nel periodo di riferimento (con evidenza di circuito, comprese le eventuali card turistico-culturali, di tariffa, di tipologia, di quantità e dei corrispondenti valori economici), con l'indicazione degli importi versati all'Amministrazione e dell'Aggio maturato.

In caso di ritardo nella retrocessione degli incassi dei titoli di accesso si applica la penale del dieci per cento dell'importo da versare, di cui all'art. 2 comma 6 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222 di modifica del D.M. 11 dicembre 1997 n.507.

Sarà responsabilità del Concessionario la gestione del contante fino all'avvenuta retrocessione ai rispettivi aventi diritto.

Le Amministrazioni si riservano, direttamente o tramite soggetti terzi, la facoltà di eseguire sia verifiche periodiche sia verifiche puntuali legate all'insorgere di anomalie (ad esempio: numero anomalo di storni, poca chiarezza nelle scritture contabili), volte a controllare la veridicità e la correttezza dei conti giudiziali e delle scritture contabili legate alle attività di vendita.

Il Concessionario dovrà utilizzare emettitrici automatiche di biglietti. Le casse con operatore potranno incassare solo tramite strumenti elettronici, mentre il contante sarà utilizzato solo tramite emettitrici automatiche di biglietti che dovranno essere installate, gestite e mantenute a spese del Concessionario.

I rimborsi a qualsiasi titolo dovuti agli utenti sono a carico del Concessionario, e il regolamento relativo alle politiche dei rimborsi dovrà essere presentato all'Amministrazione e ottenerne l'assenso prima dell'avvio del servizio.

Il regolamento dovrà specificare le modalità di emissione dei rimborsi, di rendicontazione e qualunque altra attività amministrativa e gestionale riguardante il suddetto procedimento.

8.2 Pagamento delle Royalties

Il Concessionario incasserà quanto derivante da:

- a) Vendita dei prodotti del bookshop (punti vendita fisici e online), che trattiene al netto delle *Royalties* da versare all'Amministrazione;
- b) Noleggio dei prodotti di audioguide/radioguide che trattiene al netto delle *Royalties* da versare alle Amministrazioni;

A fronte dovrà essere versata alle Amministrazioni una **Royalty**, corrispondente alla percentuale indicata nel Disciplinare di gara e rialzato in sede di offerta, calcolata sul monte incassi (al netto di IVA) derivante dalla gestione dei summenzionati prodotti e servizi.

Il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini e delle fatture emesse.

Entro il giorno dieci del primo mese successivo al mese della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data (ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo) il Concessionario versa nel conto da indicato nel contratto, le *Royalties* come sopra definite.

Il Concessionario è tenuto al versamento delle *Royalties*, calcolate sulle vendite dei prodotti brandizzati, effettuate anche nei punti vendita delocalizzati.

Contestualmente al versamento delle *Royalties*, il Concessionario consegna all'Amministrazione un rendiconto separato per ogni sede museale contenente il dettaglio delle fatture, degli scontrini e delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso, emessi nel mese di riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di IVA, di competenza dell'Amministrazione e sui quali sono applicate le *Royalties*.

Le rendicontazioni dei servizi oggetto di *Royalties* devono essere rese separatamente per tipologia di servizio, per circuito, per aliquota IVA (indicando l'imponibile corrispondente e le *Royalties* calcolate).

Il ritardato pagamento delle *Royalties* e la mancata o tardiva consegna dei rendiconti comporterà l'applicazione della relativa penale di cui al successivo paragrafo 14.

8.3 Versamento del Canone

Il pagamento del **Canone** è previsto in quattro rate trimestrali anticipate costituite ognuna da un quarto dell'importo fisso (Canone annuo) offerto in sede di gara, entro il giorno 5 del primo mese del trimestre solare di riferimento (ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, con valuta in pari data).

Il Canone di Concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di Concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.1. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Il ritardato pagamento dei Canoni comporterà l'applicazione delle relative penali di cui al successivo paragrafo 14.

8.4 Donazioni

Il Concessionario incasserà quanto derivante dalle donazioni spontanee eseguite contestualmente all'acquisto dei titoli di accesso, o degli altri servizi, e verserà alle Amministrazioni l'intero relativo incasso, senza aver diritto ad Aggio o *Royalties*; il Concessionario versa a ciascuna Amministrazione entro il giorno dieci del primo mese successivo al mese della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data (ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo), nel conto da ognuna indicato nel contratto, le Donazioni come sopra definite.

Contestualmente al versamento delle Donazioni, il Concessionario consegna a ciascuna Amministrazione un rendiconto separato per ogni Amministrazione contenente il dettaglio dell'incasso e della transazione che ha determinato l'incasso.

Il ritardato pagamento delle donazioni e la mancata o tardiva consegna dei rendiconti comporterà l'applicazione delle relative penali di cui al successivo paragrafo 14.

9. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Si ribadisce a tal proposito che i servizi oggetto della presente procedura sono già attivi presso tutte le sedi sopra indicate.

10. LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Al Concessionario è assicurato, per l'erogazione dei servizi oggetto della presente Concessione, l'uso per fini commerciali del logo ufficiale delle Amministrazioni nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti dalle Amministrazioni stesse. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli sopra citati o dallo stesso non autorizzati e a non usare il logo delle Amministrazioni nonché degli altri marchi e segni distintivi, forniti dalle Amministrazioni stesse, per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente Capitolato. L'utilizzo del Brand dovrà avvenire nel rispetto delle regole del Brand Manual e l'eventuale affiancamento dei loghi e del brand del Concessionario dovrà essere approvato per tutti i contesti di utilizzo digitale (sito web, biglietti dematerializzati, newsletter) e fisico (pannelli, divise, pubblicazioni).

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare il logo, i marchi o gli altri segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso anche ad altri soggetti all'uopo autorizzati.

In caso di violazione sarà applicata la penale di non conformità di cui al successivo paragrafo 14.

11. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Concessionario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e ss.mm.ii. (*"Piano Straordinario contro le Mafie"*), di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione OD. 04.07.2011 n. 4, di cui alla Delibera n. 556 del 31.05.2017), dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, con nota sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli Operatori Economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'Appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Il Concessionario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 3, comma 1 della Legge 136/2010 i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all'Amministrazione, i cui dati saranno oggetto di successiva e separata corrispondenza.

Il pagamento dell'Aggio sarà subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. e ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 l'Amministrazione verificherà altresì, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro, se il Concessionario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnaleranno la circostanza all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

12. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi e nelle modalità prescritte dall'art. 117 del D.Lgs. 36/20236 e ss.mm.ii. a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali viene costituita una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria (oppure, garanzia bancaria) infruttifera, rilasciata da Primario Istituto a beneficio del Concedente, nelle forme di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.1.2018, n. 31 per un ammontare pari, salvo le eccezioni di cui al medesimo art. 103 del Codice, al dieci per cento del valore di Concessione, indicato al paragrafo 7 e validaper l'intero periodo di validità della Concessione,

La cauzione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte del Concedente durante il periodo di validità della stessa entro il termine perentorio di 15 giorni, e di darne puntuale comunicazione al Concedente.

La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'integrale risarcimento dei danni, ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

13. GARANZIA ASSICURATIVA

A copertura dei rischi professionali derivanti dall'esecuzione della presente Concessione, il Concessionario deve presentare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), mediante idonea polizza assicurativa stipulata ad hoc, con un massimale annuo non inferiore ad euro **10,000.000,00 (diecimilioni/00)**, per

danni arrecati a terzi, compreso il Concedente in conseguenza di fatti che possano verificarsi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del contratto di Concessione, comprese tutte le operazioni di attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il Concessionario si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

14. PENALI

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento di ogni obbligazione a suo carico prevista nel presente atto, nel Capitolato Speciale di Gara e nel contratto di Concessione e in ogni altro atto relativo.

A tal fine verrà effettuato un puntuale monitoraggio delle *performance* e della qualità dei servizi a cura del Concedente o di soggetti terzi. Eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente alle Amministrazioni, anche d'immagine, che derivino dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti ivi previsti, sono e saranno ad esclusivo carico del Concessionario senza diritto ad alcuna rivalsa.

In caso di accertata mancanza e/o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali (quantitative e/o qualitative), ferme restando le cause di risoluzione previste dalla legge, dal presente Capitolato nonché dal contratto di Concessione, il Concedente ne darà comunicazione al Concessionario tramite PEC; a far data dal giorno successivo a quello della comunicazione decorreranno i calcoli delle tempistiche relative alle penali, da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa, ovvero da compensare con l'Aggio dal Concedente, come indicate nella successiva tabella:

INADEMPIMENTO	PENALE	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ai sensi dell'art.1456 c. c.)
Mancata o ritardata consegna delle Certificazioni, Attestazioni, Autorizzazioni,	€ 120,00 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura dei Musei	€ 5.000,00 per ogni giorno di irregolarità	In caso di ritardo superiore a 24 ore
Mancata trasmissione dei dati contabili, fiscali e di reportistica in generale richiesta dai capitolati, con le rispettive scadenze (comprese rendicontazioni relative alle attività svolte, conti giudiziali) o incompleta o erroneità degli stessi.	€ 120,00 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a trenta giorni

INADEMPIMENTO	PENALE	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ai sensi dell'art. 1456 c. c.)
Ritardo nel pagamento all'Amministrazione del Canone e/o della <i>Royalty</i> di Concessione.	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Non conformità dei livelli di servizio eseguiti rispetto a quanto previsto nei Capitolati Generale e Speciale e rispetto a quanto presentato nell'Offerta	€ 1.000,00 per ogni violazione rilevata	In caso di mancato adeguamento nell'ulteriore termine di dieci giorni
Ritardo nella presa in consegna dei locali	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Mancato adeguamento a richiesta dell'Amministrazione del ripristino/sostituzione degli arredi e degli impianti in uso in caso di degrado	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Ritardo nell'avvio ed esecuzione dei Servizi	€ 5.000 per ogni giorno di ritardo	In caso di ritardo superiore a venti giorni
Mancato funzionamento dei servizi di vendita dei titoli di accesso mediante sito web, casse automatiche o con operatore, per qualsiasi ragione	€ 1.000 per ogni ora (o frazione) a partire dalla rilevazione del disservizio	In caso di ritardo superiore a un giorno

Mancato o carente funzionamento dei servizi di guardaroba (evidenziata da visitatori che cercano di introdurre negli spazi museali borse oltre il limite consentito, ombrelli, o altri oggetti, o visitatori che lamentano che il loro tentativo di lasciare soprabiti o oggetti facoltativi in guardaroba fossero stati rifiutati, o dalla chiusura del guardaroba)	€ 200 per ogni violazione, o in caso di più di dieci violazioni cumulati nello stesso giorno calendario, oppure nel caso dell'inoperatività totale del servizio guardaroba per un sito museale, € 5.000 al giorno	In caso di reiterato inadempimento
Non conformità a quanto previsto nei Capitolati Generale e Speciale e rispetto a quanto presentato nell'Offerta	€ 1.000 per ogni violazione rilevata	In caso di mancato adeguamento nell'ulteriore termine di dieci giorni
Vendita di prodotti non presenti in catalogo o non conformi, ovvero mancanza dei prodotti previsti nel catalogo	€ 2.000 per ogni unità prodotto non autorizzato	In caso di mancato adeguamento nel termine di dieci giorni
Ritardo nella sostituzione del personale operativo ritenuto non idoneo da parte dell'Amministrazione	€ 200 per ogni giorno di ritardo	In caso di mancata sostituzione nell'ulteriore termine di dieci giorni
Mancata osservazione da parte del personale operativo delle norme di comportamento	€ 500 per ogni violazione rilevata	In caso di reiterato inadempimento

INADEMPIMENTO	PENALE	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ai sensi dell'art.1456 c. c.)
Mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi al pubblico, compresi servizi di Cali Center e Online, previsti dal Capitolato	€ 200 per ogni violazione rilevata	In caso di reiterato inadempimento
L'inoperatività del Call Center per un periodo superiore a 15 minuti consecutivi (in orario di operatività), oppure tempo medio di attesa in linea oltre 300 secondi nelle linee telefoniche del Call Center per un periodo di oltre 15 minuti consecutivi	€ 750 all'ora, fino a un massimo di € 10.000 al giorno	In caso di reiterato inadempimento
Ritardo nella presentazione dell'attestazione della formazione	€ 150 per ogni giorno di ritardo per singolo addetto non formato	In caso di prolungato inadempimento
Errata emissione dei biglietti / omesso controllo dei titoli per l'accesso	€ 200 per ogni infrazione	In caso di errore reiterato
Ritardo nella retrocessione all'Amministrazione degli incassi dei titoli di accesso.	Penale di cui all'art. 2 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222 applicata a seguito del confronto tra i termini di retrocessione degli incassi previsti e la data valuta del versamento	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Mancato o ritardato riscontro in merito a richieste di assistenza e supporto formulate per iscritto	€ 120,00 per ogni giorno di ritardo nel riscontro	In caso di ritardo superiore a trenta giorni
Mancata o ritardata collaborazione in merito all'avvicendamento con il gestore successivo. Omessa consegna dei dati	€ 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nel riscontro	In caso di ritardo superiore a dieci giorni

In ogni altra ipotesi di inadempimento, non prevista tra quelle precedentemente menzionate, potrà essere comminata una penale da € 50,00 ad € 20.000,00 in relazione alla gravità del singolo inadempimento che sarà accertata mediante procedimento in contraddittorio, salvo cause di forza maggiore.

In caso di recidiva per la medesima infrazione all'interno di ogni singolo anno solare, la penalità verrà raddoppiata. Alla contestazione dell'inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della segnalazione di addebito trasmessa via PEC.

Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione applicherà al Concessionario le penali.

L'Amministrazione, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva nonché eventualmente anche sull'Aggio senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento della presente Convenzione o di singole sue obbligazioni qualora l'inadempimento sia cagionato da eventi imputabili a forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle stesse, né soggetti al loro controllo diretto e/o indiretto. La Parte che non può adempiere ad una o più obbligazioni a causa dell'evento di forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra non oltre 48 ore dalla conoscenza dell'evento, indicando l'evento di forza maggiore. La Parte continuerà a tenere periodicamente informata l'altra Parte dell'evolversi della situazione operando con la massima diligenza al fine di attenuare gli effetti dell'evento di forza maggiore sulla regolare esecuzione della Concessione.

Il Concedente si riserva di richiedere, oltre alla penale di cui ai precedenti commi, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si saranno sostenute a causa dei ritardi imputabili al Concessionario nell'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse al pagamento delle eventuali penali contestate, la Concessione potrà essere revocata ed il presente contratto immediatamente risolto come precisato nella tabella di cui sopra, senza alcun diritto per il Concessionario ad alcuna forma di risarcimento, fatto salvo il maggior danno causato al Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare l'attività di verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni della presente Concessione.

15. INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario dovrà garantire la continuità dei Servizi. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

- Scioperi del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione dei servizi, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione non appena ne abbia contezza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni indispensabili per il regolare svolgimento dei servizi in considerazione dell'essenzialità del servizio di fruizione dei luoghi della cultura dichiarata per legge;
- Guasto di apparecchiature o attrezzature: il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia all'Amministrazione non appena ne abbia contezza e dovranno comunque essere garantite le prestazioni indispensabili all'apertura dei siti museali e al regolare svolgimento delle attività. In ogni caso sarà onere del Concessionario adottare tutte le misure più idonee a limitare i disagi arrecati;
- Forza maggiore: le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con la dovuta diligenza.

I servizi, infine, non saranno effettuati qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in Concessione; in tal caso l'Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati e i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, l'interruzione o la sospensione dei servizi per causa del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà l'applicazione delle relative penali del presente Capitolato nonché la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 del codice civile nei casi previsti dal contratto di Concessione.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell'Amministrazione.

Qualora, per motivate esigenze delle Amministrazioni, l'operatività temporanea dei siti museali fosse preclusa o sospesa, il Concessionario non potrà, in virtù di ciò, avanzare pretese di indennizzo o di rimborso.

16. CESSIONE DELLA CONCESSIONE, DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione anche solo parziale della Concessione e del presente contratto.

In caso di violazione di tale divieto sarà disposta la revoca della Concessione e la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario.

17. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alle Amministrazioni, al loro personale, ai loro consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo detenuti.

Il Concessionario provvede al regolare pagamento dei salari e degli stipendi al personale, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL. L'Amministrazione rimane estranea a ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Concessionario e i propri dipendenti e/o collaboratori.

Inoltre il Concessionario che affida l'espletamento di parte del servizio a terzi, anche qualora autorizzato dalla Amministrazioni, è ritenuto altresì responsabile esclusivo per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto di servizi e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Il Concessionario s'impegnerà durante l'erogazione del servizio a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

18. ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve garantire la completezza e l'omogeneità del servizio e deve pertanto farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti.

Il Concessionario è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché a evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione espressa anche senza previa diffida, ai sensi dell'art 1456 del codice civile:

- a) l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all'artt. 94-95-96-97 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) la violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitarie, contributive, assicurative (anche verso terzi), fiscali rispetto ai propri dipendenti;
- c) il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione;
- d) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- e) la cessione, anche parziale, del contratto;
- f) il mancato pagamento nei confronti delle Amministrazioni (Canoni, *Royalties* e incassi da bigliettazione) da parte del Concessionario, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- g) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario;
- h) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti che incidano sulla moralità professionale;
- i) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei Servizi affidati;
- j) il ritardo grave nell'adempimento del servizio e/o il reiterato mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal contratto di affidamento e dal resto della documentazione di gara allo stesso integrativo;
- k) qualora l'importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione sopra citati, resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i danni subiti.

In caso di risoluzione spetterà al Concessionario soltanto il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e ritenute utili per la Stazione Appaltante, salvo compensazione con l'importo dovuto al Concedente per i danni subiti.

20. RECESSO DEL CONTRATTO

Il Concedente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente Concessione e di recedere dal relativo contratto, previa comunicazione trasmessa via PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, il Concedente è tenuto al pagamento delle sole prestazioni ritenute utili per la Stazione Appaltante

e correttamente eseguite fino al momento in cui il recesso ha efficacia, e salvo il caso di colpa ascrivibile al Concessionario, anche del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto, soltanto per gravi e comprovati motivi, a partire dal terzo anno, con un preavviso di almeno 12 mesi. In ogni caso il servizio, nelle more del recesso, dovrà essere svolto nel rispetto dei termini contrattuali come dettagliatamente descritti nel presente Capitolato, nel Capitolato Speciale e nel contratto di Concessione, sino all'ultimo giorno utile.

Il Concedente ha inoltre il diritto di revocare la presente Concessione e di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato previa comunicazione scritta, qualora l'erogazione di servizi previsti a Capitolato non siano rispettati reiteratamente o comunque in caso di inadempimenti gravi (nel rispetto dell'art. 1373, comma 2 e.e., il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite, le quali saranno retribuite regolarmente). Il recesso non darà diritto ad alcuna forma di corrispettivo ulteriore, né a qualsivoglia diritto di risarcimento per alcuna delle Parti.

In tutti i casi il Concessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno. A seguito dell'avvenuto recesso il Concessionario avrà dieci giorni naturali e consecutivi per liberare gli spazi oggetto di Concessione, salvo il risarcimento del maggior danno causato al Concedente.

21. LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO

In caso di cessazione dell'attività e/o liquidazione del Concessionario, la Concessione si intenderà revocata e il presente atto automaticamente risolto, salvo il diritto del Concedente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

In caso di fallimento del Concessionario, il contratto di Concessione sarà risolto di diritto all'atto della sentenza dichiarativa, con esclusione del subentro del Curatore nel contratto stesso, salvo diversi accordi tra il Curatore ed il Concedente.

In caso di fallimento e/o cessata attività per qualsivoglia motivo di un fornitore del Concessionario durante la vigenza del contratto, il Concessionario sarà obbligato a provvedere immediatamente alla sostituzione di tale fornitore con altro idoneo, in grado di garantire le medesime caratteristiche qualitative e quantitative del pregresso fornitore, salvo migliorie. Ogni ed eventuale impatto negativo sul servizio svolto e/o sulla clientela sarà assoggettato alle penali di cui al precedente articolo 14.

22. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario si obbliga, durante l'intera durata della Concessione, al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la revoca della Concessione e la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Concessionario nel rispetto della Clausola Sociale di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si obbliga al riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze del Concessionario uscente preferibilmente nello stesso posto di lavoro e nel contesto della stessa Concessione, compatibilmente con la nuova organizzazione di impresa dell'imprenditore subentrante, favorendo la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo senza che ciò possa comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante, che legittimamente ritenga di potere svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, avuto riguardo anche alla stagionalità del lavoro.

23. PAGAMENTO DELLE UTENZE E DELLE IMPOSTE

Entro la data di sottoscrizione del Verbale di avvio dei Servizi il Concessionario dovrà essere disponibile ad intestarsi i contratti relativi alla gestione di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio, previa voltura delle stesse, provvedendo a pagare i costi di utilizzo delle stesse. Il Concessionario è tenuto al pagamento altresì di tutti i costi necessari per l'effettuazione della voltura delle utenze.

Qualora non sia possibile effettuare le volture per motivi tecnici il Concessionario e le Amministrazioni concorderanno con separata corrispondenza il rimborso delle spese alle Amministrazioni.

24. DIVIETI

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Tecnico, né potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti e dei macchinari utilizzati, salvo previ accordi con l'Amministrazione.

Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi, senza il preventivo assenso scritto da parte dell'Amministrazione.

All'interno dei locali e degli spazi oggetto della Concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Non potranno essere installati nei locali in Concessione *jukebox*, videogiochi, *videopoker* o altre apparecchiature analoghe. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 codice civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

25. SEGNALETICA E PUBBLICITÀ

È fatto espresso divieto di apporre qualsivoglia segnaletica o pubblicità sulle facciate interne ed esterne dei siti museali, salvo quanto diversamente concordato con ciascuna Amministrazioni. Le comunicazioni rivolte al pubblico dovranno essere sempre previamente approvate da ciascuna Amministrazione.

26. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione è tenuta a:

- porre il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi sopra specificati alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- designare il proprio referente contrattuale (Direttore dell'Esecuzione) all'atto della sottoscrizione del Verbale di presa in consegna e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza;
- comunicare al Concessionario con anticipo tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura dei siti museali e tutte le attività straordinarie che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

27. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle Templi Arch. Roberto Sciaratta

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà nominato con apposita determina dirigenziale.

28. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e.ii, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art 6, par. 1, lett b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web www.parcovalladeitempli.it/bandi e sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it.

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Agrigento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrii.

f/to
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Sciaratta